

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

RIMANENZE MAGAZZINO

Società di capitali, facente parte di gruppo multinazionale a fine anno riceve nota credito Transfer Pricing adjustment che riduce il costo di acquisto da casa madre extraUe di beni, che sono stati importati con bolla doganale. Si vorrebbe sapere se questo aggiustamento dei prezzi di acquisto, che di fatto riduce i costi annuali, debba essere considerato per effettuare la valutazione di fine anno delle rimanenze di magazzino al nuovo valore acquisto, con di fatto una diminuzione del valore rimanenze valutate in corso d'anno al più alto valore di acquisto pre riduzione Transfer Pricing. Per completezza argomento la fattura viene considerata ai fini iva fuori dal campo applicazione e non viene presentata alcuna variazione alla dogana.

M.S.O.

Risponde Ezio Stellato

Poiché la nota di credito del Transfer Pricing riduce il costo di acquisto dei beni, il valore delle rimanenze di magazzino a fine anno dovrebbe essere aggiornato al nuovo valore di acquisto, che riflette la riduzione dei costi. Di conseguenza, il valore delle rimanenze di magazzino, che inizialmente era stato calcolato sulla base del prezzo di acquisto più elevato (prima della riduzione Transfer Pricing), dovrà essere ridotto per riflettere il costo effettivo, più basso, di acquisto dei beni. Se le rimanenze di magazzino sono state inizialmente valutate al prezzo di acquisto pieno, senza considerare la futura riduzione del Transfer Pricing, alla fine dell'anno si dovrà procedere con una rettifica per ridurre il valore delle rimanenze al nuovo costo di acquisto. La rettifica avrà un impatto sul risultato economico dell'anno, in quanto la riduzione delle rimanenze porterà a una minore valorizzazione dei costi di magazzino e, di conseguenza, una possibile riduzione del costo del venduto (se i beni sono destinati a essere venduti). In sintesi, l'adeguamento del prezzo di acquisto per la nota di credito Transfer Pricing dovrà essere considerato nella valutazione finale delle rimanenze di magazzino. Il valore delle rimanenze dovrebbe essere ridotto per riflettere il nuovo costo di acquisto, che risulta inferiore a causa della riduzione operata dalla casa madre.

CREDITO D'IMPOSTA 5.0 E REVAMPING

È possibile beneficiare del credito d'imposta 5.0 con aliquota 35% senza eseguire certificazioni energetiche nel caso in cui si sostituisca un bene 4.0 completamente ammortizzato ma per il quale è stata fatta riva-



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi

lutazione nel 2021? E nel caso in cui sia stato svolto revamping nel 2024 del bene da sostituire?

L.T.

Risponde Bruno Pagamici

Prima di rispondere al presente quesito va chiarito, come peraltro precisato nel corso dell'8° Forum dei commercialisti del 27 gennaio scorso organizzato da Italia Oggi, che per quanto riguarda il credito d'imposta 5.0 in caso di sostituzione di beni completamente ammortizzati da almeno 24 mesi, la semplificazione introdotta dalla legge di bilancio 2025 consente di evitare di dover calcolare il risparmio energetico se si accetta l'aliquota al 35% prevista per gli investimenti fino a 10 milioni di euro. Tuttavia ciò non significa che in tali casi non debba essere presentata la certificazione (ex ante ed ex post), ma significa soltanto che non è richiesto il calcolo del consumo energetico e che quindi non sarà necessario far attestare il risparmio energetico ottenuto, evitando in tal modo un procedimento abbastanza complesso (come si può leggere nei criteri per la determinazione del risparmio energetico indicati al paragrafo 2 della circolare Mimit-Gse del 16 agosto 2024). Pertanto, in mancanza a tutt'oggi di chiarimenti in senso contrario da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le certificazioni ex ante ed ex post sono sempre necessarie. Ciò posto, anche in caso di rivalutazione di un bene completamente ammortizzato (da almeno 24 mesi) ma per il quale è stata fatta una rivalutazione nel 2021 è possibile applicare la presunzione di raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta introdotta con la legge di bilancio 2025. Nel documento interpretativo n. 7 del marzo 2021 (par. 16), l'Oic ha affermato che "La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l'aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.". Pertanto, se con la rivalutazione non è stata modifi-

cata la vita utile del bene e il bene risulta completamente ammortizzato da almeno 24 mesi, è da ritenersi legittima la presunzione di raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al bonus. Per quanto riguarda il riferimento al "revamping" (ovvero l'ammodernamento e l'aggiornamento dei macchinari obsoleti), va ricordato che tale soluzione consente un allungamento di qualche anno della vita utile del bene e quindi un allungamento del periodo di ammortamento. Pertanto in tal caso, ovvero in caso di sostituzione di macchinari obsoleti che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di ammortamento, è da ritenersi che non possa essere applicata la presunzione di raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta prevista dalla legge di bilancio 2025.

CREDITO D'IMPOSTA 5.0 E 4.0

È possibile presentare domanda 5.0 per investimenti per cui è stata già presentata domanda preventiva (ma non consuntiva) 4.0?

L.T.

Risponde Bruno Pagamici

Ai sensi del decreto attuativo Mimit-Mef del 24 luglio 2024 e come indicato anche nelle faq pubblicate sul sito del Mimit, sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stesso struttura produttiva, identificate dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato "bozza"/"inviata", mentre è possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati. Per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell'ambito della comunicazione di completamento del progetto d'innovazione, il Gse ha notificato all'impresa beneficiaria la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione". Nulla si dice invece in caso in cui siano state presentate comunicazioni per i beni 4.0. In mancanza di chiarimenti da parte del Mimit è da

ritenersi che si possa inviare la comunicazione preventiva per 5.0 anche se è stata presentata la comunicazione preventiva 4.0 (ma non consuntiva). Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpellato a n. 260 del 16 dicembre 2024, la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. È comunque utile annullare la comunicazione preventiva 4.0 già utilizzata. Nella "Guida all'utilizzo del portale Transizione 4.0", pubblicata dal Gse, viene indicato che per eliminare un'istanza, nella sezione "Lista istanze" occorre cliccare sull'icona del cestino.

BENI MATERIALI 4.0

Come si gestisce la casistica in cui si decide di investire in un bene materiale 4.0 (es bordatrice, sostitutiva di un bene già ammortizzato da più di 24 mesi) e per cui quindi non risulterebbe necessaria la certificazione energetica e in un bene immateriale 4.0 non sostituito di altri software? Si dovrebbe ragionare sulla struttura produttiva e risulterebbe quindi necessaria la certificazione energetica (visto che il software non è sostitutivo di un altro bene già ammortizzato) nonostante la difficoltà nel calcolare un consumo/risparmio energetico per un bene immateriale? Questo dubbio nasce anche perché i beni immateriali 4.0 non sono più agevolabili con credito d'imposta 4.0.

L.T.

Risponde Bruno Pagamici

Premesso che la riduzione minima dei consumi energetici per accedere al credito di imposta si raggiunge con la sostituzione del bene materiale 4.0 obsoleto già "interamente ammortizzato da almeno 24 mesi" (non rileva invece il caso in cui "l'ammortamento sia iniziato da più di 24 mesi"), l'investimento nel software potrebbe non essere preso in considerazione per il calcolo del risparmio energetico conseguito con il progetto di investimento. Si potrebbe prendere in considerazione l'investimento nel be-

ne immateriale 4.0, se, con progetto di investimento complessivo (bene materiale 4.0 e bene immateriale 4.0) si raggiunge una riduzione dei consumi energetici superiori a quella minima prevista per l'accesso al credito di imposta, beneficiando così di una percentuale agevolativa più elevata. In quest'ultimo caso, però, è necessario procedere con la determinazione dei consumi energetici, i cui criteri sono dettagliati nella circolare Mimit-Gse del 16 agosto 2024 (par. 2). Va inoltre ricordato che la legge di Bilancio 2025 non ha apportato modifiche alla procedura o ai documenti da presentare. Pertanto sono sempre necessarie le certificazioni ex-ante ed ex-post firmate digitalmente dal certificatore che attestino la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti (sebbene il calcolo del risparmio energetico non sia richiesto solo per la sostituzione dei beni completamente ammortizzati da almeno 24 mesi).

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

L'articolo 1, comma 116 della Legge finanziaria per il 2025 introduce la novità che chi compra una casa avendo già la proprietà di un'altra abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa avrà tempo due anni (e non più un solo anno) per vendere o donare l'abitazione "pre-posseduta" e poter beneficiare dell'agevolazione "prima casa" effettuando il nuovo acquisto. Di questa novità beneficia chi stipulerà un rogito dal 1° gennaio 2025 in avanti, oppure anche chi, avendolo stipulato nel 2024, al 31 dicembre 2024 sia alle prese con il decorso dei 365 giorni successivi alla data del rogito di acquisto?

F.G.

Rispondono Cristian Angeli e Luca Tentoni

Se alla data del 31 dicembre 2024 il proprietario dell'immobile pre-posseduto non l'ha alienato perché rientra ancora nel precedente termine di 365 giorni dall'acquisto della nuova abitazione, egli può beneficiare della proroga del termine a due anni. Il citato art. 1 co. 116, della Legge di Bilancio 2025 ha infatti esteso il menzionato limite temporale senza specificare se tale proroga sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1° gennaio 2025.

Per questo motivo, il limite di due anni si può applicare anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l'immobile pre-posseduto.

6 - Continua. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 30 e 31/1 e 1, 4 e 5/2/2025